Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 8 marzo 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DELL'8 MARZO 1974:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1973, n. **1026.**
Esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia concernente la cooperazione nel campo veterinario, con relativo accordo, conclusi a Praga il 3 settembre 1970.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DELL'8 MARZO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1974 (dalla serie 1ª/1974 alla serie 31ª/1974), emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita l'8 febbraio 1974; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(647)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 febbraio 1974, n. 44.

Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni ».

Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonché di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni ».

Art. 2.

Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — DE MITA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973.

Sostituzione di membri di diritto del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il predetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 28 novembre 1972-27 novembre 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni risultante dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali 14 ottobre 1971 e 11 maggio 1973, contenenti norme relative alla struttura degli organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i quali la Direzione centrale telegrafi e la Direzione centrale servizi radioelettrici sono state unificate nella Direzione centrale servizi telegrafici e radioelettrici;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1973, con il quale il dirigente generale ing. Teodoro Santonastaso è stato preposto alla Direzione centrale servizi telegrafici e radioelettrici;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1973, con il quale il dirigente generale ing. Goffredo Bronzi è stato preposto all'Istituto superiore per le poste e le telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Alla composizione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni risultante dai decreti del Presidente della Repubblica 28 novembre 1972 e 21 febbraio 1973, citati nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'ing. Teodoro Santonastaso fa parte di diritto del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni quale dirigente generale preposto alla Direzione centrale servizi telegrafici e radioelettrici, in sostituzione del dott. Aldo Cademartori e dell'ing. Mario Macchioni collocati a riposo, a domanda, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

l'ing. Goffredo Bronzi fa parte di diritto del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni quale direttore dell'Istituto superiore per le poste e le tele-

comunicazioni, in sostituzione dell'ing. Augusto Bigi collocato a riposo, a domanda, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1973

LEONE

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1974
Registro n. 10 Poste e telecom., foglio n. 213

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1973.

Valori e caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi di Venezia e del suo patrimonio artistico e culturale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1972, n. 926, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di cinque francobolli celebrativi di Venezia e del suo patrimonio artistico-culturale, nei valori da L. 20, L. 25, L. 50, L. 90 e L. 300.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: L. 20, L. 50 e L. 300, mm. 48 × 40; L. 25 e L. 90, mm. 24 × 40; formato stampa: L. 20, L. 50 e L. 300, mm. 44 × 36; L. 25 e L. 90, mm. 20 × 36; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quattordici milioni di esemplari da L. 20, quindici milioni da L. 25, quindici milioni da L. 50, otto milioni da L. 90, quattro milioni da L. 300; quartino: L. 20, L. 50 e L. 300, venticinque esemplari; L. 25 e L. 90, cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta del valore da L. 20 rappresenta la Riva degli Schiavoni durante il fenomeno dell'acqua alta. La vignetta del valore da L. 25 rappresenta il gruppo dei Tetrarchi (i cosiddetti Quattro Mori), figure di guerrieri in atto di abbracciarsi, opera egizia in porfido del IV secolo d. C.; attualmente il gruppo è posto sull'angolo della torre sede del tesoro di S. Marco. La vignetta del valore da L. 50 riproduce la parte centrale del dipinto « Il trionfo di Venezia » di Vittore Carpaccio, conservato nel palazzo ducale. In tale dipinto spicca a destra il leone di S. Marco, mentre al centro, sullo sfondo si nota il palazzo ducale. La vignetta del valore da L. 90 rappresenta i quattro cavalli, di bronzo dorato, che, posti al centro della facciata, ornano la basilica di S. Marco. La vignetta del valore da L. 300 rappresenta la piazzetta S. Marco, vista da piazza S. Marco durante il fenomeno dell'acqua alta; nell'atmosfera grigia e nebbiosa spiccano, al centro, la colonna del leone alato di S. Marco e quella di S. Todaro; ai lati fanno cornice gli scorci del palazzo ducale e della libreria Sansoviniana.

Tutte le vignette sono delimitate da un sottile filo di cornice in colore blu e da una basetta dello stesso colore nella quale è inserita, in carattere maiuscoli chiari, la parola « Italia » seguita dal valore, rispettivamente: « L. 20 », « L. 25 », « L. 50 », « L. 90 », « L. 300 ». In tutte le vignette figura inoltre la leggenda, in carattere minuscoli e in nero « salviamo Venezia ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974
Registro n. 8 Poste e telecom., foglio n. 168

(1759)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Sostituzione di un componente la commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio successivo, registro n. 5, foglio n. 84, con il quale veniva provveduto alla nomina della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica, per il triennio 1973-75;

Considerato che il dott. Pietro Moro, componente della commissione suddetta, con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973 è stato collocato a riposo, a decorrere dal 1° giugno 1973;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto dott. Moro con altro direttore generale;

Decreta:

Il prof. Luigi Giannico, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica, è nominato componente della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica, in sostituzione del dott. Pietro Moro, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 328

(1623)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1973.

Autorizzazione al comune di Tiriolo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 28 novembre 1971, n. 97, del comune di Tiriolo;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Catanzaro approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Tiriolo un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giovanni Angotti, il comune di Tiriolo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 75.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Tiriolo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 4.762.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di lire 75.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Tiriolo il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 20 ottobre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 152

(1499)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Autorizzazione al comune di Guspini a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 19 dicembre 1972, n. 140, del comune di Guspini;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo di Cagliari approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 105.000.000, per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Guspini il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Costantino Cherchi, il comune di Guspini è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 105.000.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Guspini un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stan-

ziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 7.872.000, annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 105.000.000, da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Guspini il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 159

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinate del 14 e 18 giugno 1973, del 26 luglio 1973, del 29 agosto 1973, tromba d'aria e nubifragio con grandine del 18 settembre 1973;

Brindisi - grandinate del 3, 4 e 29 agosto 1973, del 24 giugno 1973;

Foggia - gelate del 21 e 22 aprile 1973, grandinate del 14 giugno 1973, del 6 e 9 luglio 1973, tromba d'aria accompagnata da grandine del 24, 25 e 27 agosto 1973;

Lecce - grandinate del 14 e 21 giugno 1973, del 3 e 4 agosto 1973, tromba d'aria del 3 agosto 1973 e del 27 settembre 1973; grandinata del 30 agosto e del 27 settembre 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bari:

nubifragi del 29 e 30 agosto 1973 e del 1° e 2 settembre 1973 (articoli 4 e 5):

comune di Acquaviva delle Fonti per i fogli di mappa 5, 9, 10, 16, 17, 18, 34, 37, 41, 44, 47, 50, 57, 56, tutti interessati in parte;

comune di Adelfia per i fogli di mappa 4, 7, 8, 10, 11, tutti interessati in parte, della sezione di Canneto;

grandinate del 29 luglio 1973, del 4, 25, 27, 31 agosto 1973 (art. 5):

comune di Andria per i fogli di mappa 94, 96, 97, 98;

comune di Bitonto per i fogli di mappa 143 e 144;

comune di Gioia del Colle per i fogli di mappa 81, 102, 105 e parte del 77;

comune di Locorotondo per i fogli di mappa 19, 29 e parte del 30;

comune di Sammichele di Bari per i fogli di mappa 1 (parte) della sezione Casamassima;

comune di Santeramo in Colle per i fogli di mappa 2, 107, 110;

Brindisi:

grandinate del 3, 4 e 29 agosto 1973 (art. 5):

comune di Erchie per i fogli di mappa 21 e 22;

comune di Ostuni per i fogli di mappa 150, 181, 183 (parte), 184, 185 e 186;

comune di San Michele Salentino per i fogli di mappa 15, 17, 18 e 19;

Foggia:

trombe d'aria con grandine del 24, 25 e 27 agosto 1973; grandinate del 14 giugno 1973 e del 9 luglio 1973 (art. 5):

comune di Foggia per i fogli di mappa 71, 95, 100, 101, 102, 103, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 150, 176, 178, 177, 179 (tutti in parte);

comune di Manfredonia per i fogli di mappa 123, 129, 130, 131 (tutti in parte);

Lecce:

grandinate del 3, 4 e 30 agosto 1973 e del 27 settembre 1973 (art. 5):

comune di Giurdignano per i fogli di mappa 4, 6, 9, 11, 3 (parte), 5 (parte);

comune di Maglie per i fogli di mappa 22, 23, 24, 25, 26, 27;

comune di Uggiano la Chiesa per i fogli di mappa 1, 2, 4, 7, 5 (parte), 6 (parte), 8 (parte), 9 (parte);

comune di Melendugno per i fogli di mappa 4, 12, 13, 37 (parte), 38, 40, 60 (parte), 61 (parte), 65 (parte);

comune di Ugento per i fogli di mappa 35, 38, 43, 44, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 87, 97.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 123/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Migliara 56 », che ha inizio dalla progressiva km. 22+990 della strada provinciale « Litoranea » e termina alla progressiva km. 23+250 della strada provinciale « Mediana », dell'estesa di km. 4+322;

Visto il voto 17 luglio 1973, n. 602, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 4+322 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1927)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1974.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1974, buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 281172 del 26 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1974, con il quale sono state determinate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1974;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974, di buoni ordinari del Tesoro al portatore con le scadenze e per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tali decreti stabiliranno i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione dei predetti buoni distintamente per: *a*) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; *b*) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie, rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

serie F	da L.	100.000
serie G	da »	500.000
serie H	da »	1.000.000
serie L	da »	5.000.000
serie M	da »	10.000.000
serie N	da »	50.000.000
serie O	da »	100.000.000
serie P	da »	500.000.000
serie Q	da »	1.000.000.000

l'utilizzo della serie F e G sarà riservato esclusivamente ai buoni da vincolare a riserva.

Art. 3.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 5,50 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, l'interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal succitato art. 1.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tra-

mite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro in Roma, per i buoni per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a dieci centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le offerte di soprapprezzo contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra prescritte saranno prese in considerazione con arrotondamento per difetto in modo da renderle conformi a quanto previsto.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente devono essere fatte pervenire, entro il termine stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal precedente art. 1, a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca e con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzarsi alla suddetta amministrazione centrale. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non saranno prese in considerazione.

Art. 7.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima la richiede.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito della avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei buoni sottoscritti.

Art. 9.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino l'importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del citato art. 1. I buoni vincolati e da vincolare a riserva, di cui al presente articolo rimarranno fino al rimborso presso l'istituto di emissione, il quale è peraltro facoltizzato ad acquistare prima della scadenza i titoli stessi dalle aziende depositanti, al fine di porle in grado di sostituirli con altri titoli previsti dalle vigenti norme.

Art. 10.

Le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, di cui al presente decreto, potranno essere modificate con decreti del Ministro per il tesoro; i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro, quando ricorrano particolari circostanze.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del richiamato art. 1.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 201

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1974.

Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che l'art. 9 di detta legge affida al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato la determinazione degli orari di apertura e di chiusura ed i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 11 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973, con il quale è stata stabilita una particolare disciplina negli orari degli impianti di distribuzione carburanti dalle ore dodici del giorno precedente a quello festivo alle ore zero del giorno successivo al festivo;

Attesa la decisione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1974 di consentire la circolazione alternata dei veicoli nelle domeniche;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di distribuzione del gas metano, del gas liquido per autotrazione e dei carburanti in genere, relativo a tutti gli impianti abilitati alla vendita a terzi, è svolto nei giorni feriali e fino alle ore dodici del sabato, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 11 marzo 1972 e dalle relative norme di attuazione vigenti.

Art. 2.

Dalle ore dodici del sabato e fino alle ore ventiquattro della domenica, è autorizzata l'apertura degli impianti di distribuzione indicati nel precedente articolo, nella misura limitata del 12,5 per cento.

Fanno eccezione gli impianti siti sulle autostrade e sui tronchi e raccordi classificati autostrade per i quali è autorizzata l'apertura nella misura del 50 per cento.

Il servizio è svolto in forma continuativa negli impianti posti sulle autostrade; in tutti gli altri impianti abilitati alla vendita a terzi dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30.

Il servizio notturno è esplicato dagli impianti abilitati ed è svolto secondo l'orario di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 11 marzo 1972.

Gli impianti self-service cessano l'attività alle ore dodici del sabato per riprenderla alle ore zero del lunedì.

Gli impianti siti sulle autostrade e sui tronchi e raccordi classificati autostrade riprendono la normale attività alle ore zero del lunedì.

Art. 3.

Nei giorni festivi infrasettimanali è autorizzata la apertura del 2% degli impianti di cui al precedente articolo 1, secondo la normativa posta in essere con il decreto ministeriale 29 novembre 1973.

Art. 4.

Nei giorni 14, 15 e 25 aprile 1974 e 1° maggio 1974 è sospesa la validità del presente decreto e del decreto ministeriale 29 novembre 1973.

In tali giorni sono in vigore le norme relative ai turni festivi ed al servizio notturno di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1972.

Lungo le autostrade, nei giorni sopra indicati, il servizio di distribuzione è effettuato in forma continuativa.

Art. 5.

I provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono adottati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato per gli impianti posti sulle autostrade e sui tronchi e raccordi classificati autostrade, e dagli uffici provinciali industria, commercio e artigianato per tutti gli altri impianti.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1972 che non contrastano con quanto stabilito dal presente decreto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1974

Il Ministro: DE MITA

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, « Norme concernenti l'importazione e l'esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani »;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, recante modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, con « Norme concernenti l'importazione e la esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani »;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, riguardante modifica dell'art. 12 del decreto ministeriale del 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione e l'importazione da parte di residenti e di non residenti di biglietti di Stato e di banca italiani è ammessa fino al limite massimo di lire ventimila.

L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti fino all'ammontare di cui al precedente comma comporta rinuncia all'esportazione del relativo controvalore in valuta estera rispetto al limite di cui alla lettera *a*) dell'articolo unico del decreto ministeriale 31 gennaio 1973 recante modifica dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

L'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti nelle zone di frontiera sono disciplinate dalle particolari disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Sono abrogati:

il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1967, n. 280) « Norme concernenti l'importazione e l'esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani »;

il decreto ministeriale 31 gennaio 1973 (*Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1973, n. 31) recante modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'importazione e l'esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(2099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Bianco Capena ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Bianco Capena » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Bianco Capena »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco Capena » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco Capena » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Malvasie (di Candia, del Lazio e Toscana), da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 55 %;

Trebbiani (toscano, romagnolo e giallo), da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 25 %;

Possono concorrere inoltre alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Bellone e Bombino (localmente noto come uva di Spagna), da soli o congiuntamente, presenti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena ed in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio dei confini di Capena e Fiano Romano, sulla ansa del fiume Tevere in località Bufaloria, il limite prende verso nord-ovest lungo il confine di Capena sino ad incontrare il fosso di Gramiccia, risale tale corso d'acqua sino ad incontrare, dopo circa 900 metri, il sentiero che segue verso nord fino al fosso di Medallo all'altezza della Casaccia, risale tale fosso verso nord-est sino in prossimità della q. 207 quindi segue verso nord-est una retta immaginaria passante per q. 207 e q. 227 (M. Belvedere) e verso nord sul proseguimento di tale retta raggiunge il sentiero che conduce a q. 221, dopodichè in direzione ovest prosegue lungo il sentiero che successivamente piega verso nord sino a raggiungere la strada per Fiano Romano in prossimità del km. 2,400, prosegue lungo quest'ultima verso nord sino a raggiungere il confine di Civitella S. Paolo in prossimità del km. 3.

Da qui segue verso ovest il confine comunale di Civitella S. Paolo fino ad incrociare quello di Rignano Flaminio e quindi in direzione sud-ovest lungo quest'ultimo fino alla strada che passa ad ovest del M. Grugnanello, la segue verso sud per la località Vallelunga raggiungendo la strada statale Flaminia in prossimità del km. 31, segue poi tale strada, supera il C. Pino e quindi in prossimità della q. 256 piega ad ovest per la strada che attraversa la ferrovia. Dal punto d'incrocio con la ferrovia segue una linea retta in direzione sud-ovest raggiungendo all'inizio l'impluvio dell'affluente del fosso di S. Antonio che si immette in quest'ultimo in prossimità della località Grotta Pagana q. 150, segue l'intero corso di tale affluente e poi verso sud per il fosso S. Antonio fino a confluire nel fosso Costa Frigida all'altezza del M. di Cellano, supera la confluenza per circa 150 metri sino a raggiungere quella del fosso che scorre a nord-est delle macchie di Quartarelle risale lungo questo corso d'acqua e raggiunge il km. 27 della via Flaminia. Dal km. 27 prosegue verso Roma per un breve tratto fino ad incontrare la strada che segue in direzione est per M. Cardeto e quindi verso sud-est per il sentiero che raggiunge l'affluente del fosso di Chiarano, segue tale corso d'acqua e quindi lo stesso fosso di Chiarano in direzione nord sino ad incrociare l'affluente che discende dal M. La Pera, proseguendo verso est per tale affluente e poi, in direzione sud, per il sentiero che costeggia ad ovest ed a sud M. Fischio, sino ad incrociare la strada che passa ad est di M. Fischio; prosegue per quest'ultima verso sud sino al confine comunale di Riano, quindi lungo questi in direzione sud-est raggiunge la strada per Fiano Romano in prossimità del km. 12 e lungo la medesima verso nord-est sino ad incrociare il confine comunale di Capena. Prosegue verso sud-est lungo quest'ultimo e poi verso nord raggiungendo il confine comunale di Fiano Romano da dove la limitazione è partita.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco Capena » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco Capena » non deve essere superiore ai q. 130 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nello intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianco Capena » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, tendente al dorato con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico, caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto o leggermente abboccato, morbido, profumato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Bianco Capena » che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 11,5 e venga immesso al consumo con una gradazione complessiva minima di 12 può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la condizione alle disposizioni di cui allo art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(1631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 5 marzo 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	649,50	—	648,75	649,50	—	649,50	649,25	649,50	—	649,50
Dollaro canadese	671 —	—	669,50	671 —	—	671,05	669,50	671 —	—	671 —
Franco svizzero	207,12	—	206,25	207,12	—	207,10	206,60	207,12	—	207,12
Corona danese	103,18	—	103 —	103,18	—	103,18	103,12	103,18	—	103,18
Corona norvegese	114,12	—	114 —	114,12		114,15	114 —	114,12	—	114,12
Corona svedese	140,53	—	140,25	140,53	—	140,50	140,38	140,53	—	140,53
Fiorino olandese	233,80	—	233,50	233,80	—	233,80	233,40	233,80	—	233,80
Franco belga	16,1950	—	16,17	16,1950	—	16,18	16,18	16,1950	—	16,19
Franco francese	134,38	—	134,05	134,38	—	134,35	134,10	134,38	—	134,38
Lira sterlina	1502,95	—	1500 —	1502,95	—	1502,95	1501,25	1502,95	—	1502,95
Marco germanico	244,39	—	244 —	244,39	—	244,40	244 —	244,39	—	244,39
Scellino austriaco	33,22	—	33,14	33,22	—	33,20	33,185	33,22	—	33,22
Escudo portoghese	25,52	—	25,50	25,52	—	25,50	25,229	25,52	—	25,52
Peseta spagnola	11,03	—	10,99	11,03	—	11,05	11,03	11,03	—	11,03
Yen giapponese	2,2625	—	2,25	2,2625	—	2,26	2,265	2,2625	—	2,26

Media dei titoli del 5 marzo 1974

Titolo	
Rendita 5% 1935	99,875
Redimibile 3,50% 1934	99,700
» 3,50% (Ricostruzione)	94,325
» 5% (Ricostruzione)	96,925
» 5% (Riforma fondiaria)	96,050
» 5% (Città di Trieste)	98,225
» 5% (Beni esteri)	94,750
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50% » » 1968-83	92,425
» 5,50% » » 1969-84	92,700
» 6% » » 1970-85	98,225
» 6% » » 1971-86	98,100
» 6% » » 1972-87	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,225
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,600
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,400
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,700
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,100
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,875
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	98,475
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	98,475
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	98,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1974

Valuta	
Dollaro USA	649,375
Dollaro canadese	670,25
Franco svizzero	206,86
Corona danese	103,15
Corona norvegese	114,06
Corona svedese	140,455
Fiorino olandese	233,60
Franco belga	16,187
Franco francese	134,24
Lira sterlina	1502,10
Marco germanico	244,195
Scellino austriaco	33,202
Escudo portoghese	25,524
Peseta spagnola	11,03
Yen giapponese	2,264

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 194, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 29 luglio 1969 dal sig. Barcella Giuseppe avverso il decreto ministeriale n. 4522-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1768)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 112, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dal sig. Sturm Franc avverso il decreto ministeriale n. 7049-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1769)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 110 è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 giugno 1969 dal sig. Franca Joze avverso il decreto ministeriale n. 6698-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1770)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 90, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1969 dalla sig.ra Piller Rosina Oliva avverso il decreto ministeriale n. 8458-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1771)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 113, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 29 maggio 1969 dalla sig.ra Krizaj Francesca avverso il decreto ministeriale n. 6709-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n 2043.

(1772)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 114, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 22 maggio 1969 dalla sig.ra Gril Danila avverso il decreto ministeriale n. 6166-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1773)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 187, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 15 gennaio 1970 dal sig. Muhic Giovanni avverso il decreto ministeriale n. 8798-*B* del 22 aprile 1969, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1774)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 214, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 31 maggio 1969 dal sig. Polastri Stefano avverso il decreto ministeriale n. 5469-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(1775)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 68, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 giugno 1969 dalla sig.ra Rijavec Maria avverso il decreto ministeriale n. 7884-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(1776)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 216, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 29 aprile 1969 dal sig. Corso Mario avverso il decreto ministeriale n. 8417-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1777)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 213, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 marzo 1969 dalla sig.ra Saurin Aurora nata Srebernic avverso il decreto ministeriale n. 8797-*B* del 22 aprile 1969, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1778)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 105, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 7 giugno 1969 dalla sig.ra Copi Marija nata Komac avverso il decreto ministeriale n. 6497-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1779)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 103, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 26 aprile 1969 dal sig. Bogataj Josef avverso il decreto ministeriale n. 6564-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1780)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 101, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 6 agosto 1969 dal sig. Venchi Francesco Vittorio avverso il decreto ministeriale n. 4876-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1781)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 133, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 17 maggio 1969 dalla sig.ra Mislej Ljudmila avverso il decreto ministeriale n. 01037-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1782)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 89, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 29 marzo 1969 dal sig. Bellini Emilio avverso il decreto ministeriale n. 8294-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1783)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 95, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 27 marzo 1969 dal sig. Simeon Luigi Giuseppe avverso il decreto ministeriale n. 4926-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1784)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 136, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 15 aprile 1969 dal sig. Bizjak Alojz avverso il decreto ministeriale n. 6881-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1785)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 138, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 13 giugno 1969 dal sig. Marusic Anton avverso il decreto ministeriale n. 6860-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1786)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registo n. 29 Tesoro, foglio n. 134, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dal sig. Coren Giovanni avverso il decreto ministeriale n. 5167-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, numero 2043.

(1787)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 140, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 agosto 1969 dal sig. Franca Anton avverso il decreto ministeriale n. 7296-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1788)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto internazionale, diritto internazionale, diritto internazionale della navigazione (indirizzo politico internazionale) e di diritto pubblico romano (indirizzo politico amministrativo) presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

Indirizzo politico internazionale:

1) Istituzioni di diritto internazionale;
2) Diritto internazionale;
3) Diritto internazionale della navigazione;

Indirizzo politico amministrativo:

1) Diritto pubblico romano,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1909)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.686.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.514.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 617.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.098.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 411.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885)

Autorizzazione al comune di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1974, il comune di Tortona (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.565.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887)

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.996.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888)

Autorizzazione al comune di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1974, il comune di Novara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.468.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 19 ottobre 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 2640/73, n. 2690/73, n. 2775/73, n. 2841/73, n. 2892/73 e n. 2955/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 19-10-73 al 24-10-73	dal 25-10-73 al 30-10-73	31-10-73	dal 19-10-73 al 24-10-73	dal 25-10-73 al 30-10-73	31-10-73
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	84,38 (1)	84,38 (1)	112,50 (1)	9,38 (1)	9,38 (1)	37,50 (1)
11.01 C	11.01-530	Farina di orzo	1.156,25	1.156,25	1.437,50	843,75	843,75	1.125,00
11.01 D	11.01-550	Farina di avena	1.131,25	1.131,25	1.131,25	818,75	818,75	818,75
11.01 E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.228,75	1.228,75	1.228,75
	11.01-915	II. altra	852,50	852,50	852,50	696,25	696,25	696,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 19-10-73 al 24-10-73	dal 25-10-73 al 30-10-73	31-10-73	dal 19-10-73 al 24-10-73	dal 25-10-73 al 30-10-73	31-10-73
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	556,88	875,63	875,63	400,63	719,38	719,38
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	873,75	873,75	873,75	717,50	717,50	717,50
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. Semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	1.368,75	1.368,75	1.368,75	1.056,25	1.056,25	1.056,25
	11.02-070	III. di orzo	1.156,25	1.156,25	1.437,50	843,75	843,75	1.125,00
	11.02-090	IV. di avena	1.131,25	1.131,25	1.131,25	818,75	818,75	818,75
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.228,75	1.228,75	1.228,75
	11.02-117	b. altri	852,50	852,50	852,50	696,25	696,25	696,25
	11.02-130	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	556,88	875,63	875,63	400,63	719,38	719,38
	11.02-193	IX. di sorgo	873,75	873,75	873,75	717,50	717,50	717,50
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	906,25	906,25	1.156,25	750,00	750,00	1.000,00
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata .	620,63	620,63	620,63	464,38	464,38	464,38
	11.02-250	bb. altra	975,00	975,00	975,00	818,75	818,75	818,75
	11.02-271	3. di grano saraceno .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	784,38	1.284,38	1.284,38	628,13	1.128,13	1.128,13
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	906,25	906,25	1.156,25	750,00	750,00	1.000,00
	11.02-330	2. di avena	975,00	975,00	975,00	818,75	818,75	818,75
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	784,38	1.284,38	1.284,38	628,13	1.128,13	1.128,13
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	936,88	936,88	936,88	780,63	780,63	780,63
	11.02-403	c. di granturco	1.248,13	1.248,13	1.248,13	1.091,88	1.091,88	1.091,88
	11.02-404	d. di sorgo	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 19-10-73 al 24-10-73	dal 25-10-73 al 30-10-73	31-10-73	dal 19-10-73 al 24-10-73	dal 25-10-73 al 30-10-73	31-10-73
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala . . .	1.095,00	1.095,00	1.095,00	938,75	938,75	938,75
	11.02-530	III. di orzo	1.484,38	1.484,38	1.875,00	1.171,88	1.171,88	1.562,50
	11.02-571	IV. di avena	884,38	884,38	884,38	728,13	728,13	728,13
	11.02-572	V. di granturco	1.248,13	1.248,13	1.248,13	1.091,88	1.091,88	1.091,88
	11.02-573	VI. di grano saraceno .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	784,38	1.284,38	1.284,38	628,13	1.128,13	1.128,13
	11.02-575	VIII. di sorgo . .	1.281,25	1.281,25	1.281,25	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	755,00	755,00	755,00	598,75	598,75	598,75
	11.02-640	III. di orzo .	634,38	634,38	793,75	478,13	478,13	637,50
	11.02-660	IV. di avena	620,63	620,63	620,63	464,38	464,38	464,38
	11.02-681	V. di granturco	852,50	852,50	852,50	696,25	696,25	696,25
	11.02-682	VI. di grano saraceno .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio . .	556,88	875,63	875,63	400,63	719,38	719,38
	11.02-684	VIII. di sorgo	873,75	873,75	873,75	717,50	717,50	717,50
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	634,38	634,38	793,75	478,13	478,13	637,50
	11.02-730	2. di avena	620,63	620,63	620,63	464,38	464,38	464,38
	11.02-771	3. di grano saraceno .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	556,88	875,63	875,63	400,63	719,38	719,38
		b fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	1.250,00	1.250,00	1.562,50	937,50	937,50	1.250,00
	11.02-840	2 di avena	1.222,50	1.222,50	1.222,50	910,00	910,00	910,00
	11.02-851	3. di grano saraceno .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.018,75	1.581,25	1.581,25	706,25	1.268,75	1.268,75
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a di frumento	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-865	b di segala	1.368,75	1.368,75	1.368,75	1.056,25	1.056,25	1.056,25
	11.02-891	c. di granturco	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.228,75	1.228,75	1.228,75
	11.02-892	d. di sorgo	1.578,13	1.578,13	1.578,13	1.265,63	1.265,63	1.265,63
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso . . .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati . . .	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	1.368,75	1.368,75	1.368,75	1.056,25	1.056,25	1.056,25
	11.02-942	III. di orzo	1.156,25	1.156,25	1.437,50	843,75	843,75	1.125,00
	11.02-943	IV. di avena	1.131,25	1.131,25	1.131,25	818,75	818,75	818,75
	11.02-944	V. di granturco	1.541,25	1.541,25	1.541,25	1.228,75	1.228,75	1.228,75
	11.02-945	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	556,88	875,63	875,63	400,63	719,38	719,38

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 19-10-73 al 24-10-73	Paesi terzi dal 25-10-73 al 30-10-73	Paesi terzi 31-10-73	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 19-10-73 al 24-10-73	SAMA, PTOM, ... dal 25-10-73 al 30-10-73	SAMA, PTOM, ... 31-10-73
11.02 (segue)	11.02-948	IX. di sorgo	873,75	873,75	873,75	717,50	717,50	717,50
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	824,38	824,38	824,38	511,88	511,88	511,88
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	240,63	240,63	268,75	zero	zero	zero
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	2.161,25	2.161,25	2.161,25	986,25	986,25	986,25
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	562,50	562,50	562,50	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	562,50	562,50	562,50	zero	zero	zero
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	1.396,88	1.396,88	1.675,00	834,38	834,38	1.112,50
	11.07-305	b. non nominato	1.186,25	1.186,25	1.393,75	623,75	623,75	831,25
	11.07-600	B. torrefatto	1.289,38	1.289,38	1.531,25	726,88	726,88	968,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 19-10-73 al 24-10-73	dal 25-10-73 al 30-10-73	31-10-73	dal 19-10-73 al 24-10-73	dal 25-10-73 al 30-10-73	31-10-73
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.000,00	5 000,00	5.000,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.437,50	3.437,50	3.437,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
		b altri:						
	23.02-114	1 aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	184,38	184,38	184,38	184,38	184,38	184,38
	23.02-117	2. non nominati	368,13	368,13	368,13	368,13	368,13	368,13
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88
	23.02-135	b altri	368,13	368,13	368,13	368,13	368,13	368,13
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso .	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(1330)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Esito del concorso per l'assegnazione di un premio in denaro, a nome del prof Livio Livi, da conferire al miglior lavoro di statistica.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento interno dell'Istituto;

Vista la propria deliberazione del 25 settembre 1969, numero 78/AA.GG., successivamente modificata con deliberazione del 16 aprile 1971, n. 57/AA.GG., con la quale è stato istituito un premio di L. 1.500.000, a nome del prof. Livio Livi, da conferire al miglior lavoro di statistica;

Viste le proprie deliberazioni del 4 marzo 1972, n. 29/AA.GG. e del 18 aprile 1972, n. 46/AA.GG., con le quali è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Presa visione degli atti della commissione esaminatrice ed in particolare della relazione generale sui risultati del concorso redatta in data 27 giugno 1972 dalla commissione medesima;

Considerato che dalla relazione sopracitata risulta che la commissione esaminatrice, pur apprezzando la preparazione, la capacità e l'impegno di alcuni degli otto candidati ammessi al concorso, è unanime nel ritenere che nessuno dei candidati stessi ha conseguito, con i lavori presentati, risultati scientifici di importanza tale da meritare il premio;

Visto l'art. 4, comma terzo e quarto, della deliberazione n. 78/AA.GG. del 25 settembre 1969;

Delibera

di non assegnare il premio di L. 1.500.000, istituito a nome del prof. Livio Livi con deliberazione del 25 settembre 1969, numero 78/AA.GG.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il presidente: DE MEO

(1917)

Esito del concorso per l'assegnazione di un premio in denaro, a nome del prof. Marcello Boldrini, da conferire al miglior lavoro di statistica.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 del regolamento interno dell'Istituto;

Vista la propria deliberazione del 25 settembre 1969, numero 77/AA.GG., con la quale è stato istituito un premio di L. 1.500 000 a nome del prof. Marcello Boldrini, da conferire al miglior lavoro di statistica;

Viste le proprie deliberazioni del 4 marzo 1972, n. 28/AA.GG. e del 18 aprile 1972, n. 45/AA.GG., con le quali è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso in parola;

Presa visione dei verbali relativi alle operazioni compiute dalla commissione esaminatrice nonchè della relazione generale redatta in data 7 luglio 1972 dalla commissione medesima;

Considerato che dagli atti della commissione esaminatrice risulta che la stessa ha proposto la ripartizione *ex aequo* del premio fra due degli otto candidati ammessi al concorso, in quanto i loro lavori, pur prestandosi a qualche obiezione, sono di livello superiore agli altri e gli stessi, per la diversità degli argomenti trattati, non consentono di stabilire un ordine di graduatoria;

Considerato che il provvedimento di istituzione del premio non prevede la ripartizione dello stesso *ex aequo;*

Ritenuto inoltre che dal giudizio espresso dalla commissione giudicatrice emerge con chiarezza come la valutazione dei due lavori, per i quali è stata proposta la ripartizione del premio *ex aequo*, è risultata positiva non in senso assoluto, ma solo comparativamente agli altri lavori, i quali ultimi, peraltro, non hanno conseguito risultati scientifici apprezzabili;

Ritenuto pertanto che i due lavori, per i quali è stata proposta la ripartizione del premio *ex aequo*, non apportano un particolare contributo nel campo della statistica, e quindi non risultano meritevoli del premio, tenuto anche conto delle finalità per le quali lo stesso è stato istituito;

Visto l'art. 4, comma terzo, della deliberazione del 25 settembre 1969, n. 77/AA.GG.;

Delibera

di non approvare la ripartizione del premio di L. 1.500.000, istituito a nome del prof. Marcello Boldrini con deliberazione del 25 settembre 1969, n. 77/AA.GG., fra due concorrenti *ex aequo* e pertanto di non assegnare il premio medesimo.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il presidente: DE MEO

(1916)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mondovì.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1973, registro n. 50 Grazia e giustizia, foglio n. 336, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mondovì, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1817)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 145, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971.

(1818)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici e psichici e carcere giudiziario di Parma.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1973, registro n. 50 Grazia e giustizia, foglio n. 166, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa per minorati fisici e psichici e carcere giudiziario di Parma, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971.

(1819)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rossano.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 139, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Rossano, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1823)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di San Severo.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1973, registro n. 50 Grazia e giustizia, foglio n. 340, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di San Severo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1821)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tempio Pausania.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1973, registro n. 50 Grazia e giustizia, foglio n. 171, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tempio Pausania, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1822)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Teramo.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 152, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Teramo, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1823)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Terni.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 154, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Terni, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(1824)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Udine.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 146, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Udine, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1825)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Alba.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1973, registro n. 50 Grazia e giustizia, foglio n. 338, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Alba, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1808)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e sezione casa rieducazione minorenni di Cagliari.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 51 Grazia e giustizia, foglio n. 153, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e sezione casa rieducazione minorenni di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(1811)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di ingegnere di 2ª classe, categoria direttiva, ruolo tecnico degli ingegneri presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Si rende noto che su « Notizie dall'E.N.P.I. » n. 3 del mese di febbraio, messo in distribuzione l'8 febbraio 1974, è stata pubblicata la graduatoria degli ingegneri del concorso a quaranta posti di ingegnere di 2ª classe, categoria direttiva, ruolo tecnico degli ingegneri, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 novembre 1971.

(1903)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 6264 in data 17 ottobre 1973 relativa alla costituzione della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1971;

Vista la nota in data 1° ottobre 1973 con la quale il medico provinciale di Lucca comunica il decesso del componente dottor Gian Antonio Carraro, medico condotto con maggior numero di preferenze nell'ambito della terna di nomi proposti dall'ordine dei medici di Lucca;

Ritenuto di provvedere alla relativa sostituzione nominando il dott. Bruno Dinelli, medico condotto di Lucca, frazione S. Marco, che segue nell'ordine delle preferenze il dott. Carraro;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della deliberazione indicata in premessa il dott. Gian Antonio Carraro è sostituito con il dott. Bruno Dinelli, medico condotto del comune di Lucca, frazione S. Marco.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento sarà inoltre pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo del medico provinciale, della prefettura di Lucca e dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Lucca è incaricato di curare la pubblicità dell'atto.

Firenze, addì 31 ottobre 1973

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(1339)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 391/Sanità del 31 luglio 1973, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Lecco;

Atteso che due componenti di detta commissione e, precisamente, il dott. Luigi Maltese, vice prefetto di Como ed il prof. Leonardo Salvaggio, ufficiale sanitario di Como, hanno presentato le dimissioni dalle rispettive commissioni;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla loro sostituzione;

Viste le nuove designazioni effettuate ai sensi di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Maurizio Marco Verdesca, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno ed il dott. Francesco Chiolini, ufficiale sanitario del comune di Erba, sono nominati componenti della commissione giudicatrice di cui alla premessa, in sostituzione rispettivamente, del dott. Luigi Maltese e del prof. Leonardo Salvaggio.

Milano, addì 15 gennaio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(1919)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova n. 1246 in data 28 giugno 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1970;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1970:

1. Fregna Giacomo	punti	61,490	su 120
2. Pacchioni Antonio	»	59,320	»
3. Cerchiari Gianfranco	»	58,262	»
4. Maini Gilberto	»	57,592	»
5. Panerai Franco	punti	55,571	su 120
6. Repetti Carlo	»	54,142	»
7. Rastelli Giovanni	»	50,380	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficiale del medico provinciale di Mantova, della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 11 dicembre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 650/San. in data 11 dicembre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1970;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte dei candidati indicati nella predetta graduatoria;

Ritenuto che non ricorrono gli estremi per l'applicazione delle precedenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Fregna Giacomo: 2ª condotta del comune di Roncoferraro;

2) Pacchioni Antonio: 2ª condotta del comune di Marmirolo;

3) Cerchiari Gianfranco: 2ª condotta del comune di Pegognaga;

4) Maini Gilberto: 2ª condotta del comune di Gazzuolo;

5) Panerai Franco: 4ª condotta della frazione Cesole di Marcaria;

6) Repetti Carlo: condotta unica del comune di Ceresara;

7) Rastelli Giovanni: condotta unica del comune di Mariana Mantovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova, e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Mantova, della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 11 dicembre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(1980)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Modificazioni alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2111 del 4 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 30 aprile 1969;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 1973, n. 33, la composizione della commissione giudicatrice a posti di ostetrica condotta deve essere diver-

samente determinata, in quanto non è più prevista la partecipazione di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, né nella terna designata dall'ordine provinciale dei medici, è prevista la designazione di uno specialista in ostetricia, essendo limitata tale designazione ai soli docenti universitari di ruolo, non di ruolo o incaricati in ostetricia o primari in reparti di ostetricia di enti ospedalieri;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere nuovamente alla nomina della predetta commissione, alla stregua di quanto disposto dalla citata legge regionale n. 33;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 aprile 1969, è così costituita:

Presidente:

Bellini dott. Vito, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Manfredi-Fischetti prof. dott. Nicola, medico provinciale di Frosinone;

Grossi prof. dott. Emilio, primario ostetrico di ruolo dello ospedale civile di Formia;

Chiota prof. dott. Giuseppe, primario ostetrico di ruolo dell'ospedale civile di Latina;

Spaziani Oresta, ostetrica condotta del comune di Terracina.

Segretario:

Larenza dott. Gennaro, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione, che avrà la sua sede in Latina, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Latina, addì 14 febbraio 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(1729)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 326 e 327, entrambi in data 17 gennaio 1974 con i quali, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970;

Vista la lettera in data 5 febbraio 1974 con la quale il dottor Nicola Puccia ha dichiarato di rinunziare alla condotta medica del comune di Castelliri, della quale era risultato vincitore nel concorso di cui sopra;

Visti la graduatoria di merito del concorso stesso e l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai vari candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33:

Decreta:

Il dott. Giorgio Sarandrea, quarto classificato nella graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1970, è dichiarato vincitore del concorso stesso per la condotta unica del comune di Castelliri.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 14 febbraio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(1982)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11380 del 4 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1971;

Vista la lettera datata 12 febbraio 1974 con la quale il dott. Arduino Delli Colli dichiara di rinunziare alla nomina di componente della commissione stessa;

Attesa la necessità di procedere alla relativa sostituzione in seno alla commissione di cui trattasi;

Viste le designazioni pervenute dai comuni interessati;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Pasquale Panzera, medico condotto del comune di Castrocielo è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1971, in sostituzione del dott. Arduino Delli Colli, rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sull'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 16 febbraio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(1981)

Rettifica del nominativo di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11379 del 4 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1972;

Considerato che per mero errore di trascrizione, tra i componenti è stato indicato il dott. Domenico Samperi in luogo del dott. Domenico Sarperi, funzionario della carriera direttiva dei medici della regione Lazio;

Attesa la necessità di procedere a detta rettifica;

Vista la legge regionale del 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il decreto di questo ufficio n. 11379 del 4 gennaio 1974 è rettificato nel senso che componente della commissione indicata in premessa è il dott. Domenico Sarperi in luogo del dott. Domenico Sampieri, indicato erroneamente nel decreto stesso.

Per la rimanente parte resta pienamente valido il decreto n. 11379 del 4 gennaio 1974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sull'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 16 febbraio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(1933)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 2.
Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intervento finanziario della Regione per la realizzazione di opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro consorzi e delle comunità montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, anche se non previste dalla legge statale 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, e degli altri enti, per le materie trasferite ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è attuato mediante concessione di contributi costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere.

Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per eventuali espropriazioni per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudi, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali ridotte del 20 %, sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 2.

I contributi costanti vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione delle opere; al tasso effettivamente praticato dalla Cassa depositi e prestiti per le seguenti opere:

costruzione completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di acquedotti e fognature urbane;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati, ecc.;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla statale o all'autostrada più vicina, nonchè delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione dei comuni vicini e le frazioni di uno stesso comune;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

sistemazione straordinaria, ampliamento e miglioramento anche con cilindratura e bitumatura delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

costruzione di linee metropolitane;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di sedi comunali;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di edifici pubblici e di proprietà dei comuni, delle provincie e di altri enti locali.

Art. 3.

I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80% elevabili fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle seguenti opere:

costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, ambulatori, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonchè di strade provinciali classificate tali prima della entrata in vigore della legge medesima;

sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 4.

I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai nove decimi dell'ammontare complessivo, in base agli stati di avanzamento dei lavori e il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5.

Nella esecuzione delle opere pubbliche di cui ai precedenti articoli si osservano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme in vigore per i lavori pubblici e della legge 2 febbraio 1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le norme delle leggi suddette facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Art. 6.

Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

All'appalto dei lavori dovrà provvedersi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 7.

Il consiglio regionale approva ed aggiorna annualmente entro il 30 giugno il piano generale ed i piani settoriali dei lavori pubblici nonchè i piani di interventi straordinari predisposti dalla giunta.

Sulla base di tali piani e delle priorità in essi contenute, la giunta regionale attua annualmente il programma degli interventi, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere inviate, per il tramite degli uffici periferici regionali, agli assessorati competenti entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di preventivi sommari di spesa e di apposita deliberazione contenente l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali viene chiesto il finanziamento.

Art. 8.

Il presidente della giunta formula le promesse di contributo sulla base del programma annuale di cui al precedente articolo, indicando i termini entro i quali gli enti interessati devono presentare i progetti esecutivi e la documentazione tecnico-amministrativa.

Tali termini sono prorogabili per giustificati motivi.

Il presidente della giunta, può autorizzare a richiesta degli enti interessati a devolvere le promesse di contributo per opere diverse da quelle programmate e revoca le promesse di contributo qualora gli elaborati progettuali non vengano presentati entro i termini prescritti.

Art. 9.

Gli enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, devono presentare per il tramite dei competenti uffici periferici regionali, entro i termini indicati nella promessa di cui al precedente articolo, domanda agli assessorati competenti, corredata del progetto esecutivo dell'opera e di deliberazione consiliare, divenuta esecutiva, con la quale si conferma la domanda di contributo, si approva il progetto esecutivo e si indica con quali mezzi si intende far fronte alla eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo

Nel caso di finanziamento mediante contributo costante alla documentazione di cui sopra deve essere unita l'adesione preliminare dell'istituto mutuante.

Art. 10.

I contributi sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale e possono essere estesi ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto autorizzate dallo assessore competente con accettazione di offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

Con il medesimo decreto viene approvato il progetto esecutivo, sentiti gli organi consultivi competenti.

L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè urgenza e indifferibilità.

Il presidente della giunta provvede, alla nomina dei collaudatori e approva i certificati di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 11.

L'assessore competente, delegato dal presidente della giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite con la presente legge.

Art. 12.

L'assessore competente, sentiti ove occorra gli organi consultivi competenti, adotta i provvedimenti inerenti alla gestione amministrativa delle opere ammesse a contributo.

Gli uffici tecnici provinciali sovrintendono alla esecuzione delle opere, accertando lo stato dei lavori e verificando che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e secondo le norme richiamate dall'art. 5 della presente legge.

Art. 13.

Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1973 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Le somme stanziate in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 14.

Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Il primo piano generale e i primi piani settoriali, di cui al primo comma dell'art. 7, dovranno essere approvati dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 1974.

In attesa, gli interventi, sono approvati dalla giunta regionale, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 gennaio 1974

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1974, n. 3.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *straordinario della Regione n.* 3 *del* 22 *gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata per l'anno 1974 all'esercizio nella misura di un dodicesimo del bilancio regionale 1973 per ogni mese, per un periodo comunque non superiore a mesi tre, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della Regione.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 gennaio 1974

TRISORIO LIUZZI

(1984)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740640)